

spondenti ai periodi di servizio di cui al presente comma.

Il personale a contratto che non intenda continuare a prestare servizio alle condizioni stabilite dal presente articolo, deve entro quindici giorni dalla comunicazione del suo inquadramento, chiedere la rescissione del rapporto di impiego, ed in tal caso gli è dovuta la liquidazione prevista dall'articolo 58, comma 2º, del decreto ministeriale 23 aprile 1925, secondo l'anzianità di servizio maturata alla data del decreto ministeriale di rescissione.

A questo articolo l'onorevole camerata D'Angelo con altri nove camerati, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il 1º comma aggiungere:*

«A coprire i posti di ispettore centrale dei gradi sopra indicati, rimasti vacanti dopo le assegnazioni di cui al comma precedente oppure che si rendessero in seguito vacanti saranno chiamati con precedenza i funzionari già appartenenti al ruolo centrale dell'Ispettorato tecnico dell'industria che alla prima attuazione del presente decreto furono assegnati a posti regionali di grado eguale a quello da conferire.

Onorevole camerata D'Angelo, ella mantiene il suo emendamento?

D'ANGELO. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, ella accetta l'emendamento come raccomandazione?

ALFIERI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'articolo 16 del decreto era così formulato:

La spesa per il trattamento economico (stipendi, supplemento di servizio attivo, agguanta di famiglia e trattamento di quiescenza) del personale dell'Ispettorato corporativo sarà posta a carico dello Stato soltanto entro i limiti dei ruoli organici già fissati per l'Ispettorato dell'industria e per l'Ispettorato della industria e del lavoro dalle tabelle 80 e 81 allegate al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Alle spese eccedenti il suddetto limite, come a tutte le altre spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (comprese quelle per l'impianto e l'attrezzamento dei nuovi uffici), eccedenti la somma di lire

420,000 consolidata ai sensi dell'articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sarà provveduto con i contributi già previsti, per l'Ispettorato del lavoro, dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, e per l'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, dal Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 79, modificato con Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1309, e cioè con contributi:

a) a carico degli Istituti di assicurazione sociale;

b) a carico delle imprese industriali ed agricole soggette alla assicurazione di cui alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, ai decreti-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e 29 novembre 1925, n. 2146, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera a), le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera b) sono stabiliti:

1º) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1.1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli Enti di assicurazione per contratti di assicurazione contro gli infortuni degli operai per l'assicurazione nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2º) per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1.60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli Enti per l'assicurazione dei contadini nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

I contributi di cui alla lettera b) saranno versati dagli Istituti di assicurazione per conto degli industriali assicurati nei termini e modi stabiliti dal Ministro per le corporazioni e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti Istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli Istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera a) quanto quello di cui alla lettera b) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio del-